

# SPECIALE PAC 2014-2020

I pagamenti diretti del "primo pilastro"  
Istruzioni per l'uso

a cura di Gianfranco Latino - *Direzione Agricoltura*



diemonte




## Gli aiuti diretti dal 2015 in poi

Il 31 luglio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un documento che contiene le scelte italiane riguardanti gli aiuti diretti della PAC. La data non è stata casuale. Il Regolamento (UE) n. 1307/2014, che norma gli aiuti diretti, impone infatti che la definizione di queste scelte dovesse essere fatta entro il predetto termine. Il nostro Paese si è quindi preso tutto il tempo disponibile per decidere. Questo la dice lunga sulla difficoltà con cui è maturato un accordo, su cui si sono confrontati, in modo anche aspro, il Ministero, le Regioni e le Organizzazioni professionali agricole.

Ricordiamo che il 12 giugno il documento approvato dal Consiglio dei Ministri era approdato in Conferenza Stato-Regioni. La vicenda poteva concludersi allora, ma il parere contrario della Regione Veneto aveva fatto saltare l'intesa.

Le ragioni che hanno determinato questa situazione sono riconducibili, innanzitutto, alle dimensioni della posta in gioco: circa 4 miliardi di euro all'anno! Cifra che è destinata a diminuire di qui sino al 2019, per effetto del processo di "convergenza esterna" che mira a spostare risorse dagli Stati che ricevono più aiuti per ettaro (tra cui l'Italia) verso quelli che ne ricevono di meno, ma che a regime si assesterà comunque su un plafond pari a 3,7 miliardi di euro.

### Aiuti diretti: i fondi a disposizione per l'Italia nel periodo 2014-2020 (migliaia di €)



Va però considerato che la riforma della PAC, approvata il 17 dicembre 2013, oltre ad introdurre alcuni forti elementi di novità, demanda agli Stati membri l'adozione di scelte che possono influire profondamente sulle modalità con cui gli aiuti saranno assegnati.

Ciò è tanto più vero in Paesi come il nostro, caratterizzati da un'estrema variabilità nel valore dei titoli, che rende più difficile l'applicazione di un principio ben presente già nelle prime ipote-

### Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento (UE) 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consi-

si di riforma, in base al quale gli aiuti dovrebbero essere distribuiti in modo uniforme. Altri Stati, come la Germania, adottarono questo approccio già con la riforma Fischler (che nel 2003 slegò gli aiuti diretti dalla produzione introducendo il cosiddetto "disaccoppiamento") stabilendo che all'interno di una certa area l'entità degli aiuti diretti ad ettaro fosse uniforme ("regionalizzazione"). Si trattava della soluzione che dava realmente compimento alle novità introdotte da quella riforma. Gli aiuti disaccoppiati, infatti, non si conciliano per nulla con le differenze di valore dei titoli posseduti dalle nostre aziende.

L'Italia allora fece una scelta di tipo meramente conservativo, mantenendo il legame con gli aiuti storicamente percepiti. Il risultato fu tale per cui alcuni imprenditori ancor oggi ricevono poche decine di euro ad ettaro mentre altri, pur essendo tenuti al rispetto delle medesime regole, ne percepiscono alcune migliaia!

## Il processo di convergenza

La riforma del 2013 stabilisce però che questa situazione deve mutare e il valore dei titoli deve "convergere" verso un valore medio.

Qui entrano però in gioco le scelte lasciate ai singoli Stati. Il processo di convergenza, infatti, poteva essere repentino, stabilendo che i titoli divenissero uguali per tutti già nel 2015, oppu-

re estremamente graduale. L'Italia ha scelto quest'ultima strada, che porterà i titoli verso il valore medio, senza però completare il processo di livellamento. La scelta è stata determinata dai timori che opzioni più coraggiose avrebbero "spostato" troppe risorse tra settori e tra territori.

Va inoltre detto che anche altre importanti scelte, inerenti il "greening" ed il sostegno accoppiato, sono state fortemente condizionate da questi timori. Alcuni autorevoli commentatori hanno concluso che il nostro Paese, ancora una volta, ha perso un'ulteriore occasione per rendere la "spartizione" degli aiuti diretti più equa e per stimolare le aziende agricole a confrontarsi realmente con il mercato. È difficile confutare queste considerazioni anche se la controprova, come spesso accade, può solo essere immaginata.

In ogni caso, salvo sorprese, la futura riforma, quella che dovrebbe essere approvata nel 2020, porterà a termine il processo di convergenza o, quantomeno, costituirà un'ulteriore tappa verso il "flat rate" (aiuti diretti uguali per tutti in tutta l'Unione). Nel frattempo sarà fondamentale che l'agricoltura italiana utilizzi il tempo che ci separa da quella data attrezzandosi di conseguenza. A tale proposito sarà indispensabile fruire in modo oculato dell'altro pilastro su cui si basa la PAC, quello che sostiene i Programmi di sviluppo rurale attualmente al vaglio di Bruxelles.

glio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

- Documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2014 "La nuova PAC. Le scelte nazionali. Regolamento (UE) n. 1307/2013."
- Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".
- Lo schema di decreto è stato esaminato in Conferenza Stato-Regioni il 25 settembre 2014 ma non è stata raggiunta l'intesa necessaria per l'approvazione. E' probabile, pertanto, che il medesimo testo sia adottato dal Consiglio dei Ministri a fine ottobre: infatti, nel caso

in cui si registri la mancata intesa in Conferenza, il Governo deve attendere 30 giorni prima di procedere con l'approvazione del provvedimento.

Dalle notizie di cui disponiamo al momento (fine settembre 2014), inoltre, al predetto decreto dovranno essere apportate alcune modifiche per adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea.

Le modifiche di maggior rilievo riguarderanno certamente gli articoli sul sostegno accoppiato che sono già stati oggetto di alcuni importanti rilievi.

**Per quanto detto, le indicazioni riportate nel testo seguente, con particolare riferimento alla sezione riguardante il pagamento accoppiato, sono ancora da intendersi passibili di modifiche.**

Alcune disposizioni di dettaglio, inoltre, saranno demandate ad AGEA Coordinamento che procederà attraverso l'adozione di apposite circolari.

# I beneficiari degli aiuti diretti Agricoltore in attività

**Dal 2015 in poi gli aiuti diretti saranno concessi solo a coloro che posseggono il requisito di agricoltore in attività.**

Questa condizione è stata introdotta per evitare che soggetti completamente estranei all'attività agricola (quali, ad esempio, gli aeroporti o le società che gestiscono i campi da golf), continuano a beneficiare di aiuti che hanno unicamente l'obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori.

L'articolo 9 del regolamento prevede che **non percepiranno** aiuti diretti soggetti, singoli od associati, che gestiscono:

- aeroporti
- servizi ferroviari
- impianti idrici
- servizi immobiliari
- terreni sportivi
- aree ricreative permanenti

L'Italia ha introdotto, come consentito dal medesimo articolo, le seguenti ulteriori limitazioni.

- altri soggetti esclusi:
  - banche e finanziarie
  - soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale
  - società di assicurazione e/o riassicurazione
  - Pubblica Amministrazione (ad eccezione di enti che svolgono attività di formazione o sperimentazione in campo agricolo o che abbiano in gestione terreni soggetti ad uso civico).

L'agricoltore in attività dovrà comunque possedere almeno uno dei seguenti **requisiti**:

- a) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- b) possesso di partita IVA in campo agricolo e, dal 2016, dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente quello di presentazione della "domanda unica". La dichiarazione IVA non è necessaria per le aziende situate in zone montane o svantaggiate.

Le predette condizioni **non si applicano** qualora i soggetti interessati abbiano percepito, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, aiuti diretti per una somma massima di **5.000 €** qualora l'azienda si trovi in zona montana o svantaggiata, o per una somma massima di **1.250 €** negli altri casi.

Le Regioni o le Province Autonome potranno ulteriormente escludere alcune zone tra quelle svantaggiate, qualora ravvisino che nelle medesime non sussista un'oggettiva situazione di svantaggio.

## La riduzione dei pagamenti per i grandi percettori

In alternativa alla redistribuzione degli aiuti in favore delle aziende di piccole dimensioni (che avrebbe determinato un aumento del valore dei titoli sui primi ettari) gli Stati membri potevano prevedere la riduzione del Pagamento di Base per le aziende che percepiscono più aiuti.

L'Italia si è avvalsa di questa possibilità stabilendo quanto segue:

- sino a **150.000 €** non sarà applicata alcuna riduzione del Pagamento di Base;
- oltre **150.000 €** e sino a **500.000 €** si applicherà una riduzione pari al **50%** del Pagamento di Base;
- oltre **500.000 €** il Pagamento di Base sarà ridotto del **100%**.

Prima di applicare la riduzione dai predetti importi, saranno detratti i costi relativi a salariati e stipendiati agricoli e forestali, nonché le relative imposte e contributi (compresi quelli versati per l'imprenditore e la propria famiglia).

## Il pagamento minimo

Nel 2015 e 2016 non saranno erogati aiuti diretti per importi inferiori ai **250 €**, mentre attualmente la soglia è pari a 100 €. Dal **2017** tale importo salirà a **300 €**.

Questa norma avrà un impatto finanziario molto ridotto (la somma complessiva dovuta a tutte le aziende italiane sotto la soglia dei 250 €, nel 2012, è stata pari a 41 milioni di €, vale a dire circa l'1% degli aiuti diretti complessivamente erogati), ma consistente dal punto di vista numerico (sempre nel 2012 le aziende sotto la soglia dei 250 € erano più di 240.000, pari al 20 % del numero complessivo di beneficiari!).

Ciò si tradurrà, evidentemente, in un consistente alleggerimento del costo amministrativo connesso all'erogazione degli aiuti diretti. In altri termini si è voluta cogliere la possibilità di eliminare decine di migliaia di microerogazioni, la cui entità (e i benefici conseguenti) era nettamente inferiore ai costi di gestione della domanda di aiuto.

L'innalzamento del pagamento minimo a 300 € solo nel 2017 ha lo scopo di non escludere le aziende che, pur disponendo di una superficie significativa, in un primo momento sarebbero destinate a non percepire gli aiuti, ma che per effetto del processo di convergenza (che produrrà l'innalzamento del valore dei titoli di basso valore), potranno raggiungere la soglia in un secondo momento.

*Nelle sezioni seguenti si cercherà di fornire gli elementi utili alla definizione dei pagamenti diretti che le aziende potranno percepire. Ricordiamo che a differenza del passato tali pagamenti saranno il frutto della somma tra diverse componenti: alcune obbligatorie ed alcune facoltative.*

*Tra queste ultime l'Italia ha deciso di non attivare il Pagamento per le aree svantaggiate ed il pagamento redistributivo che pertanto non saranno trattate.*

LE COMPONENTI ATTIVABILI, A SECONDA DELLE CONDIZIONI IN CUI SI TROVA L'AZIENDA, SONO QUINDI LE SEGUENTI:

1. PAGAMENTO DI BASE

2. GREENING

3. PAGAMENTO PER I GIOVANI

4. SOSTEGNO ACCOPPIATO

5. PAGAMENTO PER I PICCOLI AGRICOLTORI

## 1 - Pagamento di Base

**Dal 31 dicembre 2014 gli attuali titoli all'aiuto cesseranno di esistere.**

Per ottenere l'assegnazione dei nuovi diritti all'aiuto (che daranno origine al Pagamento di Base, vale a dire la componente più consistente dei nuovi pagamenti diretti), gli agricoltori dovranno presentare all'organismo pagatore competente (ARPEA per il Piemonte), una specifica **domanda entro il 15 maggio 2015**. Per presentare domanda l'agricoltore dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- ha percepito pagamenti diretti nel 2013;
- non percepiva aiuti diretti nel 2013 ma coltivava ortofrutta, patate o piante ornamentali su almeno 5.000 mq di superficie o coltivava vigneti;
- ha ricevuto diritti dalla riserva nazionale nel 2014;
- è in grado di documentare che esercitava attività agricola al 15 maggio 2013.

Questa ulteriore condizione è stata introdotta per evitare che i semplici proprietari di terreno potessero rivendicare l'attribuzione di titoli senza aver mai esercitato l'attività agricola.

In ogni caso la superficie ammissibile dell'azienda deve essere almeno pari a 5.000 mq.

**Il valore iniziale dei diritti all'aiuto sarà calcolata suddividendo una percentuale fissa dei pagamenti diretti percepiti dall'agricoltore nel 2014 (incluse le somme percepite ai sensi dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 relative ai settori che non godranno del sostegno accoppiato facoltativo), per il numero degli ettari ammissibili.**

Tale percentuale non è attualmente determinabile con precisione in quanto sarà condizionata dalla progressiva riduzione del plafond nazionale (il quale, ricordiamo, passerà progressivamente dagli attuali 4,02 miliardi di € a 3,7 miliardi di € nel 2019, corrispondenti ad una riduzione del 7,8%), dalle nuove superfici (ettari di colture ammissibili che non godevano di aiuti diretti) e dal processo di convergenza interna di cui si parlerà in seguito. Dovrebbe comunque attestarsi intorno al **50%** del valore attuale dei diritti.

Pertanto un titolo che attualmente ha un valore di 400 € darà origine ad un nuovo diritto all'aiuto di 200€. Questo rapporto rimarrà però tale solo se la superficie ammissibile dichiarata dall'azienda nel 2015 non varierà rispetto a quella dichiarata nel 2014.

Qualora la superficie aumentasse, il valore dei nuovi diritti sarebbe invece destinato a scendere; viceversa, nel caso in cui l'agricoltore inserisse in domanda 2015 meno ettari ammissibili del 2014, il valore unitario dei diritti aumenterebbe.

## Esempio

DOMANDA 2014

100 titoli da € 400 ciascuno esercitati su  
altrettanti ettari ammissibili  
Pagamenti diretti percepiti € 40.000

DOMANDA 2015

**CASO A** - Superficie ammissibile invariata  
All'agricoltore saranno assegnati 100 diritti  
da € 200 [(€ 40.000 x 50%\*) : 100]

**CASO B** - La superficie ammissibile  
aumenta a 200 ettari  
All'agricoltore saranno assegnati 200 diritti  
da € 100 [(40.000 € x 50%\*) : 200]

**CASO C** - La superficie ammissibile  
diminuisce a 25 ettari  
All'agricoltore saranno assegnati 25  
diritti da € 800 [(€ 40.000 x 50%\*) : 25]

\* questa percentuale è riportata  
solo a titolo esemplificativo.

È chiaro, quindi, che il valore dei nuovi diritti all'aiuto conserverà un forte legame con il valore di quelli posseduti nel 2014. Sono infatti questi ultimi ad aver determinato il plafond di partenza.

**Da notare che ad ogni agricoltore saranno assegnati tanti diritti quanti sono gli ettari ammissibili inseriti in domanda\*.** Ciò significa che potranno entrare in gioco superfici molto estese che sino ad oggi non godevano di alcun aiuto, in quanto appartenenti a settori che sino a poco tempo fa non potevano beneficiare di aiuti diretti (è il caso dell'ortofrutta e della vite) o semplicemente non erano oggetto di pagamenti in quanto gli agricoltori non possedevano un numero di titoli sufficiente (si pensi, in particolare, ai pascoli).

**L'Italia ha deciso di optare per l'ammissibilità di tutte le superfici agricole** anche se il Regolamento UE 1307/2013 consentiva di introdurre delle limitazioni in tal senso. Per questo motivo il valore medio dei diritti, a cui si fa riferimento in questa sezione, sarà determinabile solo dopo la presentazione delle domande e, quindi, si conoscerà il numero degli ettari ammissibili totali.

\* Questa condizione non sarà applicata ai pascoli di allevatori che esercitano l'attività di pascolamento con animali non propri (detenuti da meno di otto mesi prima della presentazione della domanda unica). In questi casi i diritti assegnati saranno ridotti dell'80%.

## La convergenza interna

Nei prossimi anni il valore dei diritti all'aiuto tenderà a divenire più uniforme. A tale riguardo sono state fatte due scelte:

- l'Italia sarà considerata una **"regione unica"**, per cui il valore medio dei diritti all'aiuto sarà calcolato a livello nazionale;
- la convergenza interna sarà attuata adottando il cosiddetto **metodo irlandese**, il quale prevede che dal 2015 al 2019 il valore di diritti (ridefinito nel 2015) diverrà progressivamente più uniforme ma non arriverà ad un valore unico.

In pratica succederà quanto segue:

- A) valore dei diritti compreso tra il 90 ed il 100% della media  
→ NESSUNA VARIAZIONE
- B) valore dei diritti inferiore al 90 % della media  
→ AUMENTERÀ di un terzo della differenza tra il medesimo valore ed il 90% della media nazionale.
- C) valore dei diritti superiore alla media nazionale  
→ DIMINUIRÀ in quanto le risorse risparmiate serviranno per finanziare l'aumento del valore dei diritti sotto media.

## Esempio

MEDIA NAZIONALE (IPOTETICA): € 200

VALORE DEL DIRITTO NEL 2015: € 80

AUMENTO PARI A: [ (200 € X 90%) - € 80 ] : 3 =  
(€ 180 - € 80) : 3 = € 33

VALORE DEL DIRITTO NEL 2019: € 80 + € 33 = € 113

In ogni caso il metodo "irlandese" prevede che nel 2019:

- nessun diritto abbia un valore inferiore al 60% della media. Qualora i "risparmi" conseguenti alle riduzioni di valore dei diritti (caso C) non siano sufficienti a finanziare gli aumenti questa percentuale sarà però automaticamente rideterminata al ribasso;
- nessun diritto abbia perso più del 30% del valore calcolato nel 2015.

Quest'ultima disposizione rappresenta un'ulteriore clausola di salvaguardia per le aziende (e quindi per i comparti) che attualmente godono di un livello d'aiuto molto elevato. Queste, infatti, sarebbero state destinate a una riduzione dei pagamenti diretti molto più consistente. Ricordiamo, infatti, che settori come la zootecnia, il pomodoro da industria, il tabacco, ecc. avevano dato origine a titoli con valori di diverse migliaia di euro. Peraltro il metodo di calcolo dei nuovi diritti (suddivisione di un plafond legato allo storico suddiviso sugli ettari inseriti in domanda unica nel 2015) potrebbe determinare l'attribuzione di diritti con valori anche superiori a 10.000 € che, nel periodo 2015-2020, saranno destinati a riduzioni progressive non superiori al 30%.

## 2 - Il Pagamento "verde" o GREENING (30% del plafond nazionale)

Tutti i beneficiari di aiuti diretti, oltre al rispetto della condizionalità (come già avviene oggi) saranno tenuti ad applicare alcune misure di tipo ambientale.

In realtà saranno interessate solo le aziende che coltivano prati permanenti, pascoli e seminativi (escluso il riso), perché le altre colture, come vedremo, non sono interessate da queste regole. Il mancato rispetto del greening comporterà la decurtazione della parte di aiuti diretti destinata a compensare questi comportamenti virtuosi e dal 2017 scatteranno delle penalizzazioni anche sul pagamento di base.

Ma a quanto corrisponderà il pagamento del greening? L'Italia ha deciso di calcolare questo importo a **livello individuale** (l'alternativa era quella di stabilire un importo uguale per tutte le aziende), moltiplicando il **valore dei titoli posseduti dall'azienda per una percentuale fissa** che sarà calcolata tenendo conto del fatto che il 30% del plafond nazionale dovrà essere destinato a questa componente.

Questa scelta è stata fatta per le medesime ragioni che hanno indotto l'applicazione del metodo irlandese al processo di convergenza interna: in questo modo, infatti, si è voluto evitare che le aziende (e di conseguenza i settori) che posseggono titoli dagli importi più elevati si vedano ridurre repentinamente gli aiuti erogati.

### Esempio

Ipotizziamo che il pagamento di base rappresenti il 50% del plafond nazionale mentre al greening, come detto, dovranno essere destinate risorse pari al 30% del medesimo plafond. Le conseguenze sarebbero, indicativamente, le seguenti:

#### Azienda A

Pagamento di base € 500  
Pagamento Greening € 300  
Pagamento totale ad ettaro € 800

#### Azienda B

Pagamento di base € 200 €  
Pagamento Greening € 120  
Pagamento totale ad ettaro € 320

## Le misure del greening

**1) Diversificazione delle colture** (deve essere applicata dalle aziende che coltivano più di 10 ettari a seminativi):

- le aziende con superficie a seminativi (escluso il riso) compresa tra 10 e 30 ettari dovranno realizzare almeno due colture\* e la principale non dovrà interessare più del 75% della superficie a seminativo;
- le aziende con superficie a seminativi superiore a 30 ettari dovranno realizzare almeno 3 colture, la principale non dovrà superare il 75% della superficie a seminativo e la somma delle due principali non dovrà superare il 95% della superficie.

Se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. i seminativi per la produzione di foraggio sommati ai terreni ritirati dalla produzione sono maggiori al 75% della superficie aziendale a seminativi;
- b. più del 75% della superficie agricola ammissibile è occupata da prato permanente o foraggiere o colture sommerse (es. riso) la diversificazione si applica solo se la restante superficie a seminativi è superiore a 30 ettari.

\* *Le colture, per essere considerate diverse, dovranno appartenere a generi diversi. Nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee, sarà sufficiente che appartengano a una specie diverse. I terreni a riposo o le foraggiere saranno considerati una coltura.*

## 2) Prati e pascoli permanenti

Allo scopo di preservare i prati permanenti e i pascoli permanenti sono previste delle limitazioni alla riconversione dei medesimi.

In particolare lo Stato dovrà garantire che il rapporto tra la superficie investita a prato o pascolo permanente e la superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non diminuisca in misura maggior del 5% rispetto alla situazione accertata nel 2015.

In ogni caso non potranno essere arate le superfici a prato o pascolo permanente di valore ambientale designati dallo Stato membro ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", o che gli Stati potranno designare anche al di fuori delle zone individuate ai sensi delle predette direttive.

## 3) Aree di interesse ecologico

Le aziende che coltivano più di 15 ettari a seminativi, a partire dal 2015, dovranno destinare almeno il 5% di tali superfici (percentuale che nel 2017 potrà aumentare sino al 7%) ad aree di interesse ecologico.

Saranno considerate tali le superfici occupate da:

- a) terreni lasciati a riposo
- b) terrazze
- c) elementi caratteristici del paesaggio
- d) fasce tampone

- e) ettari agroforestali che hanno ricevuto o riceveranno aiuti nell'ambito del PSR
- f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste
- g) bosco ceduo a rotazione rapida in cui non si faccia uso di fertilizzanti chimici e/o fitofarmaci (\*)
- j) colture azotofissatrici (\*) (\*\*)

(\*) In questi casi la superficie effettiva deve essere moltiplicata per un fattore di ponderazione di 0,7 (attualmente tale coefficiente è di 0,3 ma quasi certamente sarà elevato a 0,7 da un nuovo atto delegato della Commissione previsto per la fine del 2014) per ottenere la superficie considerabile area d'interesse ecologico.

(\*\*) Sono ammissibili le seguenti colture: arachide, cece, cicerchia, erba-medica o luppolina, fagiolo, lenticchia, liquirizia, lupinella, lupino, moco, fagiolo dall'occhio, fagiolo d'Egitto, fagiolo di Lima, fava, favino e favetta, fieno greco, ginestrino, pisello, sulla, trifogli, soia, veccia, veccia villosa.

### Esempio

Se un'azienda con 100 ettari a seminativi, che debba quindi adibire 5 ettari ad area d'interesse ecologico, volesse coltivare azotofissatrici su tali superfici, dovrà destinare alle medesime  $5 : 0,7 = 7,14$  ettari.

### Le pratiche equivalenti

Le aziende che aderiranno ad una o più misure agro-climatico-ambientali del PSR in cui è prevista l'applicazione delle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013 saranno ammesse al pagamento "greening".

### Esempio

di calcolo della riduzione del premio agro ambientale.

Azienda con più di 30 ettari a seminativi che aderisce a una misura agroambientale in cui è prevista una modalità di rotazione equivalente alla diversificazione.

Premio agroambientale 200 €/ettaro

Importo erogato per il Greening 120 €/ettaro

Dato che il Greening "contiene" 3 misure e una di questa è equivalente alla misura agro ambientale, la riduzione del premio sarà pari a  $120 : 3 = 40$  € ettaro per cui all'azienda saranno erogati, per l'adesione alla misura del PSR:

$200 - 40 = 160$  €/ettaro.

Tuttavia, in tutti i casi in cui si configuri tale equivalenza, i premi agroambientali subiranno una riduzione per evitare che si configuri un doppio finanziamento. **La riduzione non sarà applicata qualora l'azienda non sia tenuta al rispetto della misura del greening oggetto di equivalenza.**

## 3 - Il Pagamento per i giovani (1% del plafond nazionale)

Si tratta della terza componente obbligatoria ed era possibile destinare alla medesima sino al 2% del plafond nazionale.

L'Italia ha deciso che il pagamento per i giovani sarà pari al 25% del valore dei diritti (pagamento di base) detenuti dal singolo agricoltore e sarà erogato sui primi 90 ettari detenuti per un massimo di 5 anni.

### Esempio

Giovane agricoltore

Azienda con superficie ammissibile di 10 ettari

Valore medio dei diritti detenuti € 400

Il pagamento sarà pari a

$€ 400 \times 25\% \times 10 = € 1.000$  /anno

Avranno diritto a riceverlo i giovani capi azienda (età di 40 anni o inferiore nell'anno di presentazione della domanda) che si insediano per la prima volta o che si siano insediati nei 5 anni precedenti. In quest'ultimo caso il numero di annualità durante le quali sarà erogato il pagamento sarà ridotto in misura pari agli anni trascorsi dall'insediamento alla presentazione della domanda.

Il plafond destinato a questo pagamento sarà pari all'1% del massimale nazionale. Lo Stato poteva stabilire una percentuale anche superiore (sino al 2%), ma si è ritenuto che il budget così determinato (pari a circa 390 milioni di € all'anno) fosse sufficiente a pagare tutti gli aventi diritto. Qualora la stima si rivelasse inesatta e risultassero necessarie più risorse, si provvederà comunque a reperirle utilizzando la riserva nazionale in misura sufficiente a pagare tutti gli aventi diritto.

## 4 - Sostegno accoppiato (11% del plafond nazionale)

Le scelte sul sostegno accoppiato, come era prevedibile, sono state tra le più discusse.

Si tratta, infatti, di uno strumento su cui l'Italia ha puntato mol-

to nella fase di negoziato sulla PAC, ottenendo che la percentuale del plafond utilizzabile salisse dal 5% (proposta iniziale della Commissione) sino al 13%, elevabile di altri due punti nel caso di misure accoppiate a sostegno delle piante proteiche.

Il regolamento sugli aiuti diretti prevede che il sostegno accoppiato sia concesso esclusivamente a settori di particolare importanza che si trovino in difficoltà. A livello nazionale occorre però conciliare il dettato comunitario evitando che i settori e le misure individuate creassero troppi spostamenti di risorse tra territori. Era chiaro, infatti, che una misura a sostegno del riso portasse risorse quasi esclusivamente in Piemonte e Lombardia,

gnizione degli effetti prodotti dalle misure, proprio con lo scopo di introdurre i correttivi che si rendessero necessari.

Rileviamo innanzitutto che al finanziamento delle misure contenute nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2014 sarà destinata solo una parte delle risorse teoricamente disponibili. **La trattenuta sul massimale nazionale infatti è stata fissata all'11%** (come detto si poteva arrivare al 15%). La parte "risparmiata" rimarrà quindi nelle disponibilità di tutte le aziende in quanto inglobata nel pagamento di base. Ciò rappresenta, inoltre, un margine di manovra supplementare qualora, nel 2016, si ravvisi la necessità di utilizzare anche questa.



mentre una misura a sostegno del settore ovicaprino avrebbe prodotto lo stesso effetto soprattutto in Sardegna o nel Lazio.

Il risultato finale riflette queste difficoltà e rappresenta una linea di compromesso che ha prodotto molti mugugni anche da parte degli operatori di quei settori che, sulla carta, godranno dei maggiori benefici.

Tra questi si pone la **zootecnia** che sconta delle importanti difficoltà strutturali e di mercato a cui si aggiungerà una riduzione degli aiuti diretti. Si tratta infatti di un settore che gode di diritti all'aiuto molto elevati e, quindi, per effetto del processo di convergenza interna dovrà rinunciare progressivamente ad una parte consistente dei medesimi.

Va comunque rilevato che nel 2016 sarà fatta una puntuale rico-

Ciò si tradurrà in una somma media annuale di **426,8 milioni** di € che andrà a finanziare le misure di seguito elencate.

*Tra parentesi si riporta l'importo medio annuo destinato alla misura. L'importo ad ettaro od a capo è indicativo in quanto, qualora le richieste siano superiori o inferiori a quelle stimate, varierà in modo da utilizzare tutta la somma disponibile.*

**Come già rilevato in precedenza le misure del sostegno accoppiato dovranno essere adeguate in base alle richieste formulate dalla Commissione Europea, che attualmente sta esaminando la proposta italiana.**

**Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, risulta probabile che nel caso di misure con livelli di premio differen-**



ziato (tra queste citiamo la misure “Vacche nutrici” e “Capi bovini macellati 12-24 mesi”) debba essere previsto un plafond per ciascun livello di premio.

### Misure a sostegno del settore zootecnico

#### 1. Zootecnia bovina da latte (74,6 milioni di €)

Premio stimato per vacca da latte che partorisce: 56 €.

#### 2. Zootecnia bovina da latte in zona montana (10 milioni di €)

Nel caso in cui l'allevamento si trovi in zona montana (si farà riferimento alla classificazione utilizzata per i Programmi di sviluppo rurale), per ogni vacca da latte che partorisce, oltre alla somma di cui alla Misura 1.1, si prevede un premio aggiuntivo di 40 €.

##### 2.1 Vacche nutrici (40,5 milioni di €)

Per ogni vacca da carne o a duplice attitudine che partorisce, purché sia iscritta nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, sarà erogato un contributo stimato di 202 €.

Tale importo, nel 2015-2016, sarà aumentato del 20% per gli allevamenti di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica che aderiscono a piani di risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva (IBR).

##### 2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi (40,5 milioni di €)

Il premio stimato di 46 € sarà erogato per ogni bovino macellato, di età compresa tra 24 e 36 mesi, purché sia

allevato in azienda per almeno 6 mesi prima della macellazione. Tale importo sarà maggiorato del 30% per i capi allevati almeno 12 mesi o aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa. Per i capi certificati come IGP la maggiorazione sarà invece del 50%.

#### 3.1 Ovini (9,5 milioni di €)

Destinata agli allevamenti che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla patologia “scrapie” e nei quali sussiste la presenza di almeno un ariete resistente ogni cento femmine. Contributo stimato 12 € per ogni agnella da riproduzione correttamente identificata in anagrafica.

#### 3.2 Agnello IGP (5,5 milioni di €)

È destinata agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP. Contributo stimato: 10 € a capo

#### 4 Settore bufalino (4 milioni di €)

Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che abbiano partorito. Contributo stimato: 20 €/capo.

### Misure a sostegno dei seminativi

#### 1.1 Soia (10 milioni di €)

Limitata alle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La coltura, oltre ad essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, deve giungere alla maturazione piena dei semi in normali



condizioni. Contributo stimato: 97 €/ettaro sui primi 5 ettari. Oltre tale superficie il contributo sarà concesso solo sul 10% della parte eccedente.

#### **1.2 Frumento duro (60,6 milioni di €)**

Premio destinato alle regioni del Centro-Sud. Sarà concesso un premio per ettaro di frumento duro coltivato pari al plafond disponibile suddiviso per il numero di ettari ammissibili (stima ad ettaro non disponibile).

#### **1.3 Colture proteagiose ed erbai di leguminose (14 milioni di €)**

Premio destinato alle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Sarà concesso un premio per ettaro, coltivato a girasole, colza, leguminose da granella, ed erbai annuali di sole leguminose, pari al plafond disponibile suddiviso per il numero di ettari ammissibili (stima ad ettaro non disponibile).

#### **1.4 Colture leguminose da granella ed erbai di leguminose (12 milioni di €)**

Limitata alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sarà concesso un premio per ettaro, coltivato a leguminose da granella, ed erbai annuali di sole leguminose, pari al plafond disponibile suddiviso per il numero di ettari ammissibili (stima ad ettaro non disponibile).

#### **2 Riso (22,6 milioni di €)**

Per ogni ettaro coltivato a riso sarà concesso un contributo stimato ad ettaro di 120 €/ettaro.

#### **3 Barbabietola da zucchero (17,1 milioni di €)**

Il produttore è tenuto a stipulare un apposito contratto di fornitura con l'industria saccarifera dal quale sono desunte le superfici a premio. Importo stimato di 325 €/ettaro.

#### **4 Pomodoro da industria (11,2 milioni di €)**

Il produttore è tenuto a stipulare, attraverso un'organizzazione dei produttori riconosciuta, un apposito contratto di fornitura con l'industria di trasformazione dal quale sono desunte le superfici a premio.

### **Misure a sostegno delle colture permanenti**

#### **1.1 Olio d'oliva – premio base (43,8 milioni di €)**

Intervento limitato alle regioni Liguria, Puglia e Calabria. Importo stimato: 78 €/ettaro.

#### **1.2 Olio d'oliva – premio aggiuntivo (13,2 milioni di €)**

Intervento limitato alle regioni Puglia e Calabria per oliveti con pendenza superiore al 7,5%. Importo stimato aggiuntivo: 70 €/ettaro.

#### **1.3 Olio d'oliva – premio per olivicoltura con rilevante importanza economica, ambientale e sociale (13 milioni di €)**

Il premio sarà erogato solo per le superfici olivicole incluse in un sistema di qualità. Importo stimato 130 €/ettaro.

## **5 - Pagamento per i piccoli agricoltori**

Si tratta di un regime semplificato che consente alle piccole aziende di percepire un pagamento sostitutivo di tutte le altre componenti degli aiuti diretti.

Le aziende di piccole dimensioni (che dovranno comunque presentare la **domanda unica entro il 15 maggio 2015**), potranno aderire al regime per i piccoli agricoltori presentando **apposita domanda entro il 15 settembre 2015**.

Tali aziende percepiranno un pagamento annuo pari al pagamento medio nazionale moltiplicato per una cifra non superiore a 5, corrispondente agli ettari ammissibili detenuti.

Il pagamento annuo dovrà comunque essere compreso tra 500 e 1250 € e sarà arrotondato a queste cifre qualora risulti minore o maggiore di questo intervallo.

Coloro che aderiranno a questo regime dovranno mantenere un numero di ettari ammissibili pari a quelli dichiarati nel 2015, ma non saranno tenuti ad applicare le misure del greening.

Le modalità di recesso saranno stabilite da AGEA Coordinamento.



Gli ulteriori sviluppi sul tema potranno essere seguiti attraverso il sito: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)



piemonte